

## **INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI CHE GODONO DELL'ASPI**

Con la presente si comunica che l'Inps, con la circolare n. 175 del 18-12-2013 fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che assumono lavoratori che godono dell'indennità Aspi.

Come noto, il comma 10bis dell'articolo 2 della Legge 92, (aggiunto dal Dl 76/2013), in analogia con quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 223/1991, concede ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Aspi, un incentivo pari al 50% del trattamento non ancora percepito.

Il diritto ai benefici è escluso per i lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Possono accedere all'incentivo tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi dell'art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

L'importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

L'importo dello sgravio non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno (maggiorata del rateo delle eventuali competenze ultramensili).

Relativamente all'importo invece si deve tener presente di quanto stabilito dall'articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012 (all'indennità ASPI si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e una ulteriore del 15% dopo il 12° mese di fruizione).

L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, ma non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario (la circolare cita ad esempio gli incentivi all'assunzione previsti dallo stesso Dl 76/2013). Su questi aspetti la circolare è molto vaga e forse sarebbe stato opportuno un maggior approfondimento. Tra le agevolazioni cumulabili ci sembrano comprese quelle per le imprese agricole operanti di territori svantaggiati.

In caso di assunzione da parte di cooperative da lavoro di soci il beneficio non spetta se è stato richiesto in pagamento in unica soluzione dell'indennità Aspi.

Se il lavoratore aderisce alla Cooperativa senza richiedere l'anticipazione, la Cooperativa medesima potrà fruire del beneficio in trattazione.

Il beneficio è soggetto al rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione e quindi è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia (pesca, produzione dei prodotti agricoli, imprese che forniscono servizi di interesse economico generale).

Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dei suindicati regolamenti "de minimis", le imprese dovranno trasmettere all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel Dpr n. 445/2000 (il facsimile è allegato alla circolare).

Infine il beneficio deve rispettare i principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012 (ricordiamo in particolare quelle relative alle assunzioni di lavoratori per i quali il datore di lavoro è in obbligo o per quelli che hanno un diritto all'assunzione) nonché alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 (si tratta del cosiddetto Durc interno che ingloba anche il rispetto dei contratti di lavoro).

La dichiarazione "de minimis" deve essere inviata nel più breve tempo possibile rispetto all'assunzione del lavoratore o alla trasformazione con contratto.

L'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo dopo l'acquisizione della dichiarazione e decorrerà dal mese di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

Per informazioni: Gianluca Giorgini

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Roma, 18/12/2013**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 175**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

**OGGETTO:** **DL 28 giugno 2013, n. 76. Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

**SOMMARIO:** *Disposizioni operative per l'accesso e la fruizione del beneficio previsto dall'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in*

## Premessa.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013 è stato pubblicato il DL 28 giugno 2013, n. 76, recante *"Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"*. Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99[1].

Il provvedimento – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – è finalizzato prevalentemente a rilanciare l'occupazione attraverso la previsione di incentivi per l'assunzione di giovani nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell'indennità ASpl.

Con la presente circolare si illustrano gli aspetti generali di tale ultima disposizione e si forniscono, altresì, istruzioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante introdotta dal DL n. 76/2013.

### 1) Contenuto della norma.

Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro ordinamento attraverso una modifica che l'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, reca alla legge n. 92/2012.

Dopo l'articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: *"Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative."*

### 2) Destinatari.

Il beneficio è riferito alle assunzioni **a tempo pieno e indeterminato** di soggetti in godimento dell'indennità ASpl. In considerazione della *"ratio legis"*, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano **destinatari** dell'Assicurazione sociale per l'impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.

Considerato - inoltre - che la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpl) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpl, cui, in forza della previsione contenuta all'articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012[2], sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

### 3) Beneficiari.

Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

#### 4) Oggetto del beneficio.

L'incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.

L'importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Si precisa, altresì, che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione e considerando il decalage stabilito dall'articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012[3]. Va tenuto, inoltre, presente che - in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 40, lettera c), della citata legge n. 92/2012 - il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Riguardo alla durata dell'indennità ASpI[4], i cui termini sono riepilogati nell'allegato n.1, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.5 della circolare 18 dicembre 2012, n. 142.

#### 5) Cumulo con altri incentivi.

Ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni **contributive** eventualmente spettanti in forza della normativa vigente[5].

La cumulabilità, invece, **non si estende** ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario[6].

Come anticipato, alla nuova misura introdotta dal DL 76/2013 possono accedere anche le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

Al riguardo si precisa che laddove il lavoratore che si associ in Cooperativa si sia avvalso della facoltà, ex articolo 2, c. 19 della legge n. 92/2012 [7], di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, l'esercizio di detta opzione esclude la Cooperativa dalla possibilità di ricorrere all'incentivo di cui all'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013.

Se, invece, il lavoratore aderisce alla Cooperativa senza richiedere l'anticipazione, la Cooperativa medesima potrà fruire del beneficio in trattazione.

## 6) Condizioni di accesso al beneficio.

L'incentivo introdotto dall'articolo 7, c, 5, lettera b) del DL 76/2013, deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione. Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "*de minimis*", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia[8].

Riguardo ai limiti all'applicazione dell'incentivo e alla disciplina degli aiuti "*de minimis*", si richiamano le indicazioni contenute – da ultimo - al punto 8.1 della circolare n. 128/2012 e al punto 3 del messaggio n. 20123/2012.

Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dei suindicati regolamenti "*de minimis*", le imprese dovranno trasmettere all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000 (allegato n. 2).

Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell'anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "*de minimis*". La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi "*de minimis*" già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell'agevolazione, l'importo dell'incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione "*de minimis*".

Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre:

- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "*de minimis*", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "*de minimis*" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

I principi appena enunciati trovano applicazione anche in caso di accesso all'incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI (cfr. precedente punto 2).

In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti "*de minimis*" nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.

Va, infine, ricordato che il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012[9] nonché alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.

## **6.1) Termine di trasmissione della dichiarazione "de minimis".**

Riguardo alla dichiarazione "de minimis", si rappresenta la necessità che la sua trasmissione da parte delle aziende interessate debba avvenire nel più breve tempo possibile dall'assunzione/trasformazione del lavoratore. Si evidenzia, infatti, che l'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all'acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruitori dell'indennità ASpI, evento che realizza la condizione per beneficiare dell'incentivo introdotto dall'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013.

## **7) Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi.**

Per accedere al contributo introdotto dall'art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, i datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato (allegato n. 3).

A tal fine, si avvarranno della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)".

La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.

A tal fine, laddove in ragione della residenza del lavoratore che ne ha fatto domanda, la gestione dell'indennità ASpI sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente l'istanza aziendale provvederà -via mail - a richiedere a quest'ultima i dati utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro che ha proceduto all'assunzione ovvero alla trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di un precedente rapporto a termine.

Le Strutture coinvolte, attivando al loro interno e tra di loro le più ampie sinergie organizzative, garantiranno la massima tempestività nell'espletamento delle operazioni sopra descritte.

L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all'azienda secondo i consueti canali e all'intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.

Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell'incentivo.

La Sede che autorizza l'azienda al beneficio ex art. 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "8D" avente il significato di "azienda destinataria del contributo previsto dall'art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI".

## **8) Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso.**

Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all'interno di <Denuncia Individuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "ASpI" avente il significato di "incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);

- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** sarà indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
- 

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L434" avente il significato di "conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI";
- con il codice "L435" avente il significato di "arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI".

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, opereranno come segue:

- valorizzeranno all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<AltreADebito>**, i seguenti elementi:
  - nell'elemento **<CausaleADebito>** inseriranno il codice causale "M303" avente il significato di "Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI";
  - nell'elemento **<ImportoADebito>**, indicheranno l'importo da restituire.

## 9) Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile dell'incentivo ai datori di lavoro che favoriscono la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge n. 76/2013, evidenziato nel modello DM2013 "VIRTUALE" con i codici sopra esposti "L434" e "L435", essendo l'onere posto a carico dello Stato, si istituisce il seguente conto nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive:

GAW32141 – Incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall'art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

L'imputazione contabile del recupero degli importi restituiti dai datori di lavoro a tale titolo, poiché indebitamente conguagliati e valorizzati con codice "M303", andrà effettuata dalla procedura al nuovo conto della gestione contabile GAW:

GAW24141 – Entrate varie - recupero dell'incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall'art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Nell'allegato n. 4 si riportano le variazioni al piano dei conti.

- [1] La legge 9 agosto 2013, n. 99 è stata pubblicata sulla GU n.196 del 22-8-2013.
- [2] La percezione dell'indennità ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, c. 2, della legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato (art. 2, c. 15, L. 92/2012).
- [3] L'articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012 stabilisce che all'indennità ASpI si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione; una ulteriore decurtazione del 15%, inoltre, è prevista dopo il dodicesimo mese di fruizione.
- [4] Si ricorda che la durata dell'ASpI varia in relazione al periodo transitorio (2013-2015) rispetto alla situazione a regime (dal 2016).
- [5] A titolo puramente esemplificativo vedasi l'agevolazione di cui alla L. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, ovvero quella di cui all'articolo 4, commi 8 - 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- [6] Si veda, ad esempio, il bonus lavoro ex art. 1 del DL76/2013.
- [7] L'articolo 2, c. 19 della legge 92/2012 ha previsto, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI possa richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Limiti, condizioni e modalità per l'attuazione di detta disposizione sono stati determinati dal DM 29 marzo 2013, pubblicato nella GU n. 133/2013.
- [8] Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli; Regolamento (CE) n. 360/2012 sugli aiuti "*de minimis*" ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
- [9] Cfr. circolare n. 137 del 12 dicembre 2012.

## Allegato N.1

### Allegato 1

#### Durata dell'indennità ASPI nel periodo transitorio

2013		2014		2015	
Età	Durata	Età	Durata	Età	Durata
> 50 anni	8 mesi	> 50 anni	8 mesi	> 50 anni	10 mesi
da 50 anni	12 mesi	da 50 a 54	12 mesi	da 50 a 54	12 mesi
		da 55 anni	14 mesi*	da 55 anni	16 mesi*

(\*) nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni

#### Durata dell'indennità ASPI a regime da 1/1/2016

Da 2016	
Età	Durata
lavoratori fino a 54 anni	12 mesi (*)
lavoratori oltre 54 anni	18 mesi (**)

(\*) detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi (mini-ASPI)

(\*\*) nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti tutti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi a titolo di ASPI ovvero mini ASPI.

## Allegato N.2

Allegato 2

### DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

ALLA SEDE INPS DI \_\_\_\_\_  
Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
NATO/A IL GG/MM/AA \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_  
in qualità di:  
Titolare ? Legale rappresentante  
DENOMINAZIONE AZIENDA \_\_\_\_\_  
MATRICOLA INPS \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
SEDE \_\_\_\_\_ C.S.C. \_\_\_\_\_  
NUMERO CIDA \_\_\_\_\_  
lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, agricolo) con  
codice/matricola \_\_\_\_\_  
committente di collaborazioni coord. e cont./a progetto (gest. sep. L. 335/95)  
DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
professionista iscritto alla gestione separata  
Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista da (indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione)

### PRESO ATTO

- che l'importo massimo di aiuti di stato *de minimis* che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca, € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola, € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale);
- che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime *de minimis* di cui al:

(barrare la casella che interessa)

Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006), sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*")

Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca

Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007), sugli aiuti d'importanza minore "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli

Regolamento (CE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012), sugli aiuti d'importanza minore "*de minimis*" ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, col rispetto delle condizioni previste all'art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento

- che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- che in caso di superamento delle soglie predette l'agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia "*de minimis*";

### DICHIARA

- di non versare in stato di difficoltà [\[1\]](#)

- **di non aver beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "*de*

*minimis*";

OPPURE

- **di aver beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "*de minimis*" per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_, come specificato nella tabella seguente

ENTE EROGATORE	NORMATIVA di RIFERIMENTO	IMPORTO dell'AGEVOLAZIONE	DATA
----------------	-----------------------------	---------------------------	------

### **SI IMPEGNA**

a comunicare in forma scritta all'Inps gli aiuti in regime "*de minimis*" che l'impresa dovesse ricevere successivamente.

È inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al Direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

---

[1] Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che risponde ai requisiti di cui all'art. 1 paragrafo 7 Reg. 800/2008, in caso di PMI, oppure al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02), in caso di grande impresa

## Allegato N.3

Allegato 3

### Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Ai fini della concessione dell'incentivo previsto dall'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 28 giugno 2013, n. 76 (L. n. 99/2013) per l'assunzione/trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore in godimento dell'indennità ASpI.

#### dichiaro che

< il datore di lavoro > ha, in data <GiornoMeseAnno>, assunto/trasformato a tempo pieno e indeterminato,

#### il seguente lavoratore:

<Codice fiscale, cognome, nome, data e luogo di nascita>

#### Dichiaro inoltre che

1. non sussiste un obbligo di assunzione del lavoratore;
2. *l'assunzione/la somministrazione* è avvenuta nel rispetto delle norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione, in favore dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
3. presso la stessa unità produttiva, alla data dell'assunzione/ somministrazione,
  - *non erano in atto* sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
  - *erano in atto* per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, sospensioni dal lavoro riguardanti personale avente le qualifiche di: <elenco di categorie e qualifiche di lavoratori sospesi>

Categoria:      Qualifica - Mansione:

Operaio

mentre il lavoratore è assunto/ somministrato con la diversa qualifica di: <categoria> <qualifica - mansioni>;

1. tra colui che assume/ utilizza e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore non sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né intercorrono rapporti di collegamento o di controllo;
1. pur ricorrendo sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero rapporti di collegamento o controllo tra colui che assume/ utilizza e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore, sono trascorsi più di sei mesi tra *l'assunzione/ la somministrazione* e il licenziamento;
2. il lavoratore, per cui si chiede l'incentivo fruisce dell'indennità ASpI, in conseguenza dell'istanza trasmessa in data <GiornoMeseAnno>
3. è stata resa alla Direzione provinciale del lavoro di ... .. , con dichiarazione n. ... .. del ... .., l'autocertificazione attestante, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale

24/10/2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

## **Allego**

1. **copia del documento di riconoscimento di colui che rende la dichiarazione (datore di lavoro o chi lo rappresenta)**

## **In conseguenza di quanto dichiarato**

- chiedo il riconoscimento del contributo mensile, pari al cinquanta per cento dell'indennità ASpI che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dal lavoratore (*art. 7, c. 5, lettera b) del DL 28 giugno 2013, n. 76 (L. n. XX)*).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

<data>

<firma del datore di lavoro o del suo rappresentante>

Se ricorre la somministrazione, apporre qui la firma dell'utilizzatore o del suo rappresentante, come attestazione che ricorrono le condizioni di cui ai punti selezionati.

<firma dell'utilizzatore o del suo rappresentante>

L'Istituto osserverà le norme di cui all'articolo 3 del D.LGS n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di dati personali.

## **Allegato N.4**

Allegato 4

### **VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI**

Tipo variazione I

Codice conto GAW24141

Denominazione Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’incentivo ai datori di lavoro  
completa che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato,  
lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma  
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7,  
comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76

Denominazione E.V.-REC. INCENT.BENEF.ASPI ART7 C5 LETT.B DL 76/13  
abbreviata

Tipo variazione I

Codice conto GAW32141

Denominazione Incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo  
completa pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai  
sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  
introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28  
giugno 2013, n. 76

Denominazione INCENT.AI DAT. BENEF.ASPI ART7 C5 LETT.B DL 76/13  
abbreviata